

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **CROLLALANZA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1973

#### Classificazione in seconda categoria del torrente Lamasinata e delle relative opere a difesa della città di Bari

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito delle disastrose alluvioni, che si abbatterono su Bari negli anni 1905, 1915, 1926 e 1929, arrecando gravi danni ai beni della popolazione e all'economia locale, nonchè perdite di vite umane, per preservare la città da simili calamità furono eseguite dallo Stato opere di rettifica di alcuni corsi d'acqua e, tra l'altro, la canalizzazione verso la foce del torrente Lamasinata.

A distanza di alcuni decenni dall'esecuzione di tali opere, la Direzione provinciale del tesoro di Bari ha notificato, ai presunti frontisti del suddetto torrente — che risulta tuttora erroneamente classificato in terza categoria — addebiti di contributi per le manutenzioni eseguite dal Genio civile, nel biennio 1950-60 e per l'intero periodo dal 1961 al 1970, lungo il corso del canale, che è invece da considerarsi opera di pubblico interesse.

Allo scopo di precisare la natura delle suddette opere a difesa della città di Bari, con il presente disegno di legge, all'articolo 1, si dispone che il torrente Lamasinata, con il relativo collettore delle sue acque, venga classificato — considerato il testo unico del 25 luglio 1904, n. 523, successivamente modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 — in seconda categoria.

A seguito di quanto esposto, e tenuto conto, inoltre, che i presupposti frontisti si sono sempre opposti alla costituzione del Consorzio, previsto dal regio decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 248 — anche perchè le opere eseguite hanno distanziato il corso d'acqua dalle loro proprietà — e che eguale opposizione hanno regolarmente presentato avverso le notifiche di pagamento dei contributi posti a loro carico, con l'articolo 2 si dispone l'esenzione di tale pagamento.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Considerato quanto previsto dal testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, successivamente modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, il torrente Lamasinata, unitamente al relativo canale collettore delle sue acque, è classificato nelle opere idrauliche di seconda categoria.

## Art. 2.

Stante il carattere delle opere eseguite lungo il corso del torrente Lamasinata, i titolari di notifiche per il pagamento di contributi per le opere di manutenzione ad essi addebitati — notifiche avverso le quali sono state presentate, nei termini, opposizioni — sono esentati da tali pagamenti.

## Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.